

21/10/2011 - Indennità di accompagnamento

L'indennità (o assegno) di accompagnamento è una forma di sostegno al reddito che è stata introdotta, per la prima volta, nel panorama legislativo italiano dalla Legge 11 febbraio 1980, n. 18 ("Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili"); la suddetta disciplina ha subito poi successivamente delle modifiche ad opera dell'articolo 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508 ("Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti").

Si tratta di un sostegno statale istituito con l'intento di "incentivare l'assistenza domiciliare della persona inabile" come è stato sottolineato dalla Corte di Cassazione (tramite la sentenza n. 11843/2002) che risulta compatibile con altri trattamenti pensionistici di inabilità; ad eccezione di indennità simili ottenute per cause di guerra, di lavoro o di servizio (in questo caso, il soggetto beneficiario ha l'opportunità di scegliere la soluzione più conveniente, dal punto di vista economico).

Per quanto riguarda l'anno in corso l'importo dell'assegno, erogato con cadenza mensile dall'Inps, è pari a 487,39 euro ed il suo riconoscimento non è subordinato a nessun limite di età o di reddito posseduto. Inoltre, tale prestazione raggiunge la cifra di 807,35 euro mensili nell'ipotesi in cui i destinatari siano ciechi civili assoluti.